



Decreto Dirigenziale n. 54 del 20/01/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA
- PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "TAGLIO
COLTURALE DI BOSCO CEDUO LOCALITA' "BAROMAGNO" - NEL COMUNE DI
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - CUP 7080" - PROPONENTE: SIG.RA PARISI
CARMELA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0332071 in data 14.05.2014 contrassegnata con

CUP 7080, la Sig.ra Parisi Carmela – residente in Petina (SA) Via Monte Oliveto n. 18/A - ha presentato istanza di Verifica di alla procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto “ *Taglio colturale di bosco ceduo località “Baromagno” - nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)*”

- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal dott. Alfredo Lassandro e dalla dott.ssa Console Rita iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 29.07.2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni dettate nel verbale della UOD 520619 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (ex STAPF di Salerno) N°Prot. 331905 del 10.05.2013 e con quelle dettate nel Parere del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Prot. 00843 del 20.01.2014, fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire, in aggiunta alle seguenti:
- a.1 Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 70 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli morti o deperienti caratterizzati da cavità, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroteri, coleotteri, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di esemplari con tali caratteristiche, si dovrà prevedere l'invecchiamento indefinito di 30 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio;
 - a.2 La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza della specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - a.3 La superficie boschiva da utilizzare per complessivi Ha 15.87 andrà utilizzata nel seguente modo:
 - 3.1 Particella n. 1 di ettari 8,00: il taglio andrà suddiviso durante le stagioni silvane 2014/2015 e 2015/2016;
 - 3.2 Particella n. 2 di ha 7.87: il taglio andrà suddiviso durante le stagioni silvane 2021/2022 e 2022/2023;
 - a.4 Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà procedere in uno al taglio o il più prontamente possibile e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - a.5 I cimiali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm verranno utilizzati per la realizzazione delle “fascine”, mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro verranno lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell' humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimiali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, dovranno essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine;
 - a.6 Dopo il taglio per un periodo almeno di sei anni sarà vietato il pascolo del bestiame bovino ed equino e per un periodo di 4 anni quello del bestiame ovino;
 - a.7 L'utilizzazione sarà in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”;
 - a.8 Al fine di tutelare l'avifauna, le operazioni di taglio potranno essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - a.9 Il letto di caduta per i soggetti da abbattere dovrà essere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco. Al fine di evitare il possibile assollamento del suolo, per l'operazione di esbosco si prescrive l'impiego di appositi carrellini a ciò omologati.

- L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo;
- a.10 Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ricavabili dalla sezione in parola, si dovranno smacchiare dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle dovranno essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati alla postazione di raccolta o su viabilità principale;
 - a.11 Durante le giornate piovose i lavori dovranno essere sospesi;
 - a.12 Si dovranno utilizzare solo le piste di esbosco esistenti;
 - a.13 Le operazioni di campagna dovranno essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere;
 - a.14 In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, si provvederà all'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiale e il suo trasporto a discarica autorizzata;
 - a.15 E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
 - a.16 Non dovranno essere assegnate al taglio le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
- b. che la Sig.ra Parisi Carmela ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 13.05.2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;
- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 29.07.2015, relativamente al "*Taglio colturale di bosco ceduo località "Baromagno" - nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA)*" - ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - con le prescrizioni dettate nel verbale della UOD 520619 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (ex STAPF di Salerno) N° Prot. 331905 del 10.05.2013 e con quelle dettate nel Parere del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Prot. 00843 del 20.01.2014, fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire, in

aggiunta alle seguenti:

- 1.1 Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 70 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli morti o deperienti caratterizzati da cavità, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroteri, coleotteri, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di esemplari con tali caratteristiche, si dovrà prevedere l'invecchiamento indefinito di 30 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio;
- 1.2 La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza della specie e della loro percentuale di rappresentanza;
- 1.3 La superficie boschiva da utilizzare per complessivi Ha 15.87 andrà utilizzata nel seguente modo:
 - 3.1 Particella n. 1 di ettari 8,00: il taglio andrà suddiviso durante le stagioni silvane 2014/2015 e 2015/2016;
 - 3.2 Particella n. 2 di ha 7.87: il taglio andrà suddiviso durante le stagioni silvane 2021/2022 e 2022/2023;
- 1.4 Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà procedere in uno al taglio o il più prontamente possibile e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
- 1.5 I cimiali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm verranno utilizzati per la realizzazione delle "fascine", mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro verranno lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell'humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimiali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, dovranno essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine;
- 1.6 Dopo il taglio per un periodo almeno di sei anni sarà vietato il pascolo del bestiame bovino ed equino e per un periodo di 4 anni quello del bestiame ovino;
- 1.7 L'utilizzazione sarà in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- 1.8 Al fine di tutelare l'avifauna, le operazioni di taglio potranno essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- 1.9 Il letto di caduta per i soggetti da abbattere dovrà essere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco. Al fine di evitare il possibile assoltamento del suolo, per l'operazione di esbosco si prescrive l'impiego di appositi carrellini a ciò omologati. L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo;
- 1.10 Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ricavabili dalla sezione in parola, si dovranno smacchiare dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle dovranno essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati alla postazione di raccolta o su viabilità principale;
- 1.11 Durante le giornate piovose i lavori dovranno essere sospesi;
- 1.12 Si dovranno utilizzare solo le piste di esbosco esistenti;
- 1.13 Le operazioni di campagna dovranno essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere;
- 1.14 In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, si provvederà all'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiale e il suo trasporto a discarica autorizzata;
- 1.15 E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
- 1.16 Non dovranno essere assegnate al taglio le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. Che ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. DI trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente;
 - 5.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio